

ID. 920182

Pratica: 2020/05 01/000008

Lugo, 05/01/2021

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 2

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'EMILIA ROMAGNA SEDE DI
BOLOGNA SEZIONE II N.
764/2020 RESA NEL GIUDIZIO RG N. 427/2020 PROMOSSO CONTRO IL
COMUNE DI LUGO E L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA -
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA LUGO -
INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016
E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z112DFE4E8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1 E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)"

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.;"

Preso atto che:

- con Decreto del Presidente dell'Unione n.13 del 13/09/2019 è stato nominato il Dott. Marco Mordini in qualità di Segretario Generale dell'Unione fino alla scadenza del mandato amministrativo 2019/2024 e al quale sono state attribuite le funzioni direzionali previste dalla legge, dallo Statuto e dall'art.9 del Regolamento generale di organizzazione dell'ente, confermato con il Decreto della Presidente dell'Unione n. 2 del 21/02/2020;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 22 del 27/10/2020 sono stati nominati i responsabili e supplenti delle strutture dell'Organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nominati i dirigenti quali soggetti delegati attuatori in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato :

- che è stato proposto ricorso in Appello al Consiglio di Stato contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (acquisito al protocollo Unione al n. 71927 del 23/12/2020 e acquisito al protocollo del Comune di Lugo al n. 18986 del 23/12/2020) e per essa il procuratore costituito in primo grado Prof. Avv. Andrea Maltoni, promosso dalla ditta "Le Macchine Celibi soc. coop." in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto del ricorso, dal Prof. Avv. Marco Dugato del Foro di Bologna e dal Prof. Avv. Diego Vaiano del Foro di Roma contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per ottenere:

- l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 764/2020, resa nel giudizio RG n. 427/2020, ed in particolare per udire accolte le seguenti conclusioni:

- accogliere l'appello, annullando o riformare la sentenza, conseguentemente annullando i provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, fatta salva la

dichiarazione ex art. 122 c.p.a. di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata, ovvero, in subordine, condannando la stazione appaltante al risarcimento del danno per tantundem, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento per il risarcimento per tantundem del danno che emergerà in futuro giudizio,

- Vinte le spese di lite in ogni loro voce e titolo;

;

- che con delibera n. 199 del 24/12/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna Sezione II N. 764/2020 resa nel giudizio RG N. 427/2020 promosso dalla ditta "Le Macchine Celibi soc. coop." contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'annullamento degli atti sopra menzionati, dando mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi, congiuntamente al Sindaco pro tempore del Comune di Lugo, come parte resistente, nel giudizio predetto;

- che tramite la precipitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata, precisando inoltre che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dal Comune di Lugo;

- che con delibera n. 200 del 23/12/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Lugo stabiliva di resistere al ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna Sezione II N. 764/2020 resa nel giudizio RG N. 427/2020 promosso dalla ditta "Le Macchine Celibi soc. coop." contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'annullamento degli atti sopra menzionati, dando mandato al Sindaco pro tempore di costituirsi, congiuntamente al Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, come parte resistente, nel giudizio predetto;

- che tramite la precipitata delibera si è precisato che il Comune di Lugo rimborserà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50%, demandando al Servizio Legale dell'Unione quanto necessario per l'individuazione del professionista esterno previa approvazione con delibera di Giunta dell'Unione;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che

l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *“fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”* e *“dalla libera scelta del difensore”*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso presentato, riguardante l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, nonché la rilevanza delle domande ivi avanzate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il quale richiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni consequenziale effetto e condannare

l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'emanazione dell'atto impugnato con ogni consequenziale effetto - rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Andrea Maltoni del Foro di Bologna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo e delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici;

- è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 73639 del 31/12/2020 corredata della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accettare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto penale;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto legale Avv. Andrea Maltoni, del Foro di Bologna, con Studio Legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 3, C.F. MLTNDR68L14H199Y – P. I. 02817911205, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all' Avvocato Andrea Maltoni, del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 11.499,03 come di seguito illustrato:

- Onorari come da compenso tabellare	€ 9.851,00
- Sconto 20%	€ 1.970,20

- spese generali 15% su onorari	€ 1.182,12
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 362,52
Totale imponibile	€ 9.425,44
- IVA 22% su imponibile	€ 2.073,60
Totale documento	€ 11.499,03

(A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese imponibili)

per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo, nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato col ricorso in appello presentato dalla ditta "Le Macchine Celibi soc. coop" , al fine di provvedere a tutelare al meglio gli interessi pubblici e le ragioni di entrambi gli enti;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Andrea Maltoni per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 11.499,03;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 70 del 18/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021, modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Consiglio Unione n. 72 in data 18/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 194 in data 19/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 89 del 18.06.2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009), modificato con successivi appositi atti deliberativi;

Visto l'art. 106 - comma 3 bis, della Legge n. 77 del 17/07/2000 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

- con delibera di Giunta Unione n. 131 del 24/09/2020 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- con delibera di Consiglio Unione n. 38 del 30/09/2020 è stato presentato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- con delibera di Giunta Unione n. 184 in data 17/12/2020 è stato approvato lo schema della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale, presentata al Consiglio dell'Unione nella seduta del 23/12/2020 (delibera n°61);

- con delibera di Giunta Unione n. 185 in data 17/12/2020 è stato approvato lo schema di Bilancio 2021/2023, presentato al Consiglio dell'Unione nella seduta del 23/12/2020 (delibera n° 62) e in corso di approvazione;

Visto l'art. 163 comma 1, 5 e 6 del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) - aggiornato con D. Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014 - che prevede:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

6. *I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*

Dato atto che la spesa per incarico legale derivante dal presente atto è indifferibile e non frazionabile in dodicesimi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z112DFE4E8 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 179, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;

- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse nel giudizio di cui al ricorso in Appello avanti al Consiglio di Stato, promosso dalla ditta “Le Macchine Celibi soc. coop.” in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto del ricorso, dal Prof. Avv. Marco Dugato del Foro di Bologna e dal Prof. Avv. Diego Vaiano del Foro di Roma contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per ottenere *l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 764/2020, resa nel giudizio RG n. 427/2020*, meglio specificata in premessa;
- di dare atto, per i motivi richiamati in premessa, che vi è interesse dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo affinché il giudice adito dalla parte soccombente esamini e respinga il ricorso in appello avverso la precipitata sentenza del T.A.R. RG N. 427/2020;
- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Andrea Maltoni, con Studio Legale in Bologna, Via Santo Stefano n. 3, C.F. MLT NDR 68L14 H199Y – P.I. 02817911205 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, ai sensi delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 199/2020 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione e del Comune di Lugo;
- di provvedere ad azzerare la prenotazione di impegno di spesa n. 2020/2180/1 per l'importo complessivo di € 12.000,00 assunta sul bilancio 2020/2022 – annualità 2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 199/2020 in quanto la prestazione dell'incarico legale in argomento sarà realizzata nell'anno 2021 e l'importo definitivo della spesa come sotto riportato viene impegnato nell'anno 2021;
- di impegnare la spesa di € 11.499,03 per incarico legale, derivante dal presente atto, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'Unione - Annualità 2021, in corso di approvazione, dando atto che detta spesa rientra nei limiti di cui al 1° comma dell'art. 163 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e che la stessa è indifferibile e non frazionabile in dodicesimi, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01-	SPESE PER	MALTONI	2021/396/1	€ 11.499,03	

Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 764/2020 DEL TAR EMILIA ROMAGNA - CIG:Z112DFE4E8	ANDREA,028179112 05 ,VIA SANTO STEFANO, 3,40100,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT82J0200813115000 002835108			
---	---	---	--	--	--

- di provvedere ad azzerare l'accertamento n. 2020/1279/1 per l'importo complessivo di € 6.000,00 assunto sul bilancio 2020/2022 – annualità 2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 199/2020 in quanto la prestazione dell'incarico legale in argomento sarà realizzata nell'anno 2021, di conseguenza il rimborso delle spese legali da parte del Comune di Lugo viene accertato nell'anno 2021 come sotto riportato;

- di assumere apposito accertamento sul Bilancio 2021/2023 dell'Unione – annualità 2021 in corso di approvazione, derivante dal rimborso all'Unione della quota del 50% da parte del Comune di Lugo, che ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01. 02.003 / Cap:0035UE - Art:2509 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 764/2020 DEL TAR EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI LUGO,00362690398 ,PIAZZA DEI MARTIRI N. 1,48022,LUGO,RA,CO MPENSAZIONE (per entrambi), IBAN: IT	2021/61/1	€ 5.749,51	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
 “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base

della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;
- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:
 - soggetto incaricato: Avv. Andrea Maltoni
 - codice fiscale: *MLT NDR 68L14 H199Y*
 - oggetto incarico: *incarico legale*
 - tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
 - tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
 - importo compenso: *€ 11.499,03*
 - data fine incarico: *sentenza del Consiglio di Stato*
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
- di trasmettere copia della presente determina al comune di Lugo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott. Marco Mordenti

